

(Codice interno: 279906)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1465 del 05 agosto 2014

DGR n. 804/2014 "Stanziamento per progetti di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009" - Integrazione dei soggetti proponenti.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento integra la platea dei soggetti proponenti, per consentire l'attivazione di progetti di pubblica utilità anche in presenza di restrizioni alla spesa dei Comuni, derivanti dal patto di stabilità.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

Con la DGR n. 804 del 27 maggio 2014 sono state stanziate risorse per un fondo a copertura di progetti di pubblica utilità, attivati dai Comuni, che possono impiegare soggetti ultratrentacinquenni, disoccupati e privi di qualsiasi ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico. L'intervento ha l'obiettivo di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale.

I soggetti proponenti previsti al punto 2 dell'Allegato C alla DGR n. 804/2014 sono i Comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate. Gli enti strumentali dei Comuni e le società partecipate possono presentare progetti previa autorizzazione dei Comuni di riferimento, con la quale i Comuni rinunciano contestualmente a presentare progetti in proprio.

L'intervento ha, come negli anni precedenti, riscosso molto successo. Tuttavia i Comuni sprovvisti di società partecipate, a causa dei vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità, in alcuni casi non riescono a erogare il finanziamento ricevuto, che copre le spese per il personale utilizzato.

La possibilità di proporre progetti di pubblica utilità anche da parte di altri soggetti, quali le Fondazioni o altri soggetti senza finalità di lucro che abbiano un rapporto fiduciario con i Comuni, consentirebbe ai Comuni stessi di evitare i vincoli del patto di stabilità, mantenendo esclusivamente il ruolo di attuatori dei progetti.

Si propone pertanto, con il presente provvedimento, di allargare la platea dei soggetti proponenti di progetti di pubblica utilità di cui al punto 2 dell'Allegato C alla DGR n. 804/2014 anche alle Fondazioni e ad altri soggetti senza finalità di lucro ed in presenza di un rapporto fiduciario tra questi ed i Comuni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 30 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;

Visto l'art. 9 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Vista la DGR n. 804 del 27 maggio 2014;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. f della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. Di allargare la platea dei soggetti proponenti di cui al punto 2 dell'Allegato C alla DGR n. 804/2014 alle Fondazioni e ad altri soggetti senza finalità di lucro ed in presenza di un rapporto fiduciario tra questi ed i Comuni;

3. Di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto.